

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante:
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", corredato delle relative
note. (GU Serie Generale n.22 del 28-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 19)

Art. 59.

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

Aliquote di rendimento per le pensioni

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.